



Prot. n° 2645 / C.I.

Ferrara, 05/05/2017

Al Personale Docente e ATA
All'Albo
Alla R.S.U. di Istituto
Alle OO.SS. rappresentative territoriali
Agli atti

OGGETTO: Determinazioni dirigenziali relative a materie di Contrattazione Integrativa d'Istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- RILEVATO** di aver regolarmente avviato, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la trattativa per la sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto relativo all'anno scolastico 2016/2017 finora articolatasi negli incontri svoltisi nelle seguenti date: 14/09/2016; 20/12/2016; 14/03/2017; 03/04/2017; 11/04/2017;
- RICORDATO** che la trattativa è stata regolarmente avviata sulla base della propria proposta di contratto, elaborata nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla contrattazione ed alle prerogative attribuite al dirigente;
- CONSIDERATO** che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta contrattuale di pertinenza dirigenziale, avvenuta in data 20/12/2016 sono trascorsi oltre 20 giorni, termine previsto dall'art. 6, c. 5, del CCNL scuola 29.11.2007, e che pertanto il rappresentante di parte pubblica riassume prerogative e libertà d'iniziativa;
- CONSIDERATO** che la trattativa non è pervenuta ad un accordo tra le parti;
- ATTESTATO** che l'obbligo di informazione preventiva è stato assolto nell'incontro svoltosi in data 20/12/2016 e con la comunicazione Prot. n. 2335 del 19/04/2017;
- RITENUTO** che si renda necessario garantire la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, giusto quanto previsto dall'art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001;
- RITENUTO** altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale ed a quello dell'informativa resa alle parti sindacali, in quanto coerenti con le scelte strategiche e con il piano dell'offerta formativa adottati dall'organo d'indirizzo dell'istituto;
- VISTO** il parere positivo espresso in data 03/05/2017 dai Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria della propria proposta contrattuale;

adotta

in via unilaterale le determinazioni contenute nell'allegato alla presente, ai sensi dall'art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001.

Le stesse sono immediatamente pubblicate all'Albo di Istituto e trasmesse all'ARAN, corredate della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.

Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell'eventuale successiva sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo d'istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mara Salvi

ATTO UNILATERALE – ART. 40 COMMA 3 TER
D.lgs. N. 165/01
RELATIVO A MATERIE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Prot. N. 2332/D.11 del 19/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n.150 del 27/10/2009;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
PRESO ATTO che la RSU non si è resa disponibile a sottoscrivere la proposta scaturita dal confronto durante gli incontri del 14/09/2016, 20/12/2016, 14/03/2017, 3/04/2017, 11/04/2017;
VISTO l'art.40, comma 3 ter, del D.Lgs n. 165/2001 secondo il quale "al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico – finanziaria previste dall'art.40 bis";
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con atto unilaterale, in via provvisoria e salvo successivi atti di adesione da parte della RSU, per garantire il miglior svolgimento della funzione pubblica d'istruzione;

DISPONE

di provvedere, in via provvisoria ai sensi dell'art. 40 - comma 3 ter - del D.Lgs. n. 165/2001 citato in premessa, con atto unilaterale come da successivi articoli:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/2017.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza ad iniziativa di una delle parti.
4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto.
5. Il presente contratto, qualora non sia stato disdetto da nessuna delle parti, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.
6. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 – Obiettivi, strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio pubblico.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto si articola secondo i seguenti modelli relazionali:
 - a) informazione preventiva;
 - b) contrattazione integrativa;
 - c) informazione successiva;
 - d) interpretazione autentica come da art. 35 del presente contratto;
 - e) supporto della commissione bilaterale regionale per le relazioni sindacali prevista dall'art. 4 comma 4 lett. d del CCNL 2006-2009.
4. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali del CCNL compatibili con le vigenti norme legislative.
5. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci.
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 3 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU comunica al Dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare, nonché il regolamento del proprio funzionamento.
2. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro i termini previsti dal CCNL.
3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo; la parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. La documentazione relativa alle materie di contrattazione e di informazione preventiva e successiva va fornita alla parte sindacale se possibile in anticipo rispetto agli incontri convocati.

Art. 4 – Informazione preventiva e oggetto della contrattazione

Le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva sono stabilite dal CCNL 2006-09 alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009.

Art. 5 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e con le risorse di fonte non contrattuale;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 6 – Incontri di informazione e contrattazione

1. Viene stabilito il seguente calendario, in applicazione dei commi 2, 4 e 5 dell'art.6 del CCNL:
 - Materie di contrattazione
Inizio delle trattative (di norma non oltre il 15 settembre); proposta contrattuale da parte del Dirigente Scolastico (non oltre 10 giorni dall'inizio delle trattative); sottoscrizione del contratto (entro il 30 novembre);
 - Materie di informazione preventiva e successiva
In tempi congrui in relazione alle specifiche materie e in risposta alle richieste di parte sindacale. L'informazione preventiva e successiva, oltre che con appositi incontri, avviene tramite consegna di documenti e materiali concernenti le materie previste dal CCNL, sia in forma cartacea che on line. Vengono previsti inoltre incontri intermedi di verifica sull'attuazione di quanto disposto in contrattazione.

Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Il Dirigente, ricevuta la richiesta, informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione della assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni scolastici di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. Il personale che partecipa alla assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, devono comunque essere assicurati i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea. Al riguardo si seguiranno i seguenti criteri:
 - assicurare n. 4 presenze (tre collaboratori scolastici e un assistente amministrativo) in sede, n. 2 presenze (collaboratori scolastici) nella succursale Ginevra Canonici, n. 1 presenza nella succursale Dosso Dossi e n. 1 presenza nella palestra esterna;
 - tenere conto, qualora l'adesione sia totale, della disponibilità individuale dichiarata oppure procedere al sorteggio, sempre assicurando la turnazione del personale.
6. A tutto il personale che deve recarsi ad una assemblea sindacale territoriale in orario di lavoro in altra sede dovrà essere concesso di uscire anticipatamente o rientrare posticipatamente rispetto all'orario di indizione per il tempo necessario per il raggiungimento della sede prevista o far rientro a scuola. Il tempo per il trasferimento, se richiesto dall'interessato, è computato nelle 10 ore annuali di cui all' art. 8, comma 1 del CCNL di comparto; tale limite ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali non si applica alle assemblee territoriali, fermo restando il numero massimo di ore pro-capite. Le assemblee del personale docente dovranno tenersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.

Art. 8 – Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento

1. In seguito all'Intesa Aran – Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:

- a) prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
 - b) prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di stato;
 - c) pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In relazione ai punti a) e b) si concorda che il contingente di personale ATA sia costituito da due assistenti amministrativi, un assistente tecnico e due collaboratori scolastici. Per quel che riguarda il punto c) si concorda che il contingente sia costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un Assistente Amministrativo dell'ufficio competente e da un Collaboratore Scolastico.
- Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione volontaria, i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a sorteggio. Il personale contingentato, se lo richiede, va computato fra quello che ha aderito allo sciopero, ma escluso dalla trattenuta stipendiale.
3. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. Il lavoratore non è obbligato ad esprimere la propria posizione: dovrà pertanto apporre la propria firma per presa visione e, se lo ritiene, per l'adesione. Quando la comunicazione dello sciopero viene trasmessa in formato elettronico, la conferma di lettura è considerata come presa visione.
4. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
5. Il Dirigente Scolastico, in funzione delle modalità di funzionamento adottate, potrà modificare l'orario di servizio del personale purché disposto in ore consecutive pari a quelle previste per quel giorno a partire dall'orario di convocazione.
6. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/1990, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'istituto.

Art. 9 – Permessi sindacali

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari di norma ad otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
- 4. Ai sensi dell'articolo 13 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali i permessi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del CCNQ 07/08/1998 sono cumulabili.

Art. 10 – Agibilità sindacale

- 1. La RSU ha a disposizione esclusiva una bacheca sindacale.
- 2. La RSU ha diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro svolto e quanto abbia rilevanza per i lavoratori, sempre

comunque di carattere sindacale ed in conformità alla legge sulla stampa e sulla privacy e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo.

3. Alla RSU è consentito comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
4. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale, scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati mediante posta elettronica / area riservata sito web.
5. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e della posta elettronica, della fotocopiatrice, del telefono e del fax della scuola .

Art. 11 – Diritto di accesso agli atti

1. Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti relativi alle materie previste dalla contrattazione. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.

Art. 12 – Procedura per la conciliazione

1. In caso di controversie su materie relative all'applicazione delle norme contrattuali e sindacali tra la parte pubblica e la parte sindacale, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente contratto (interpretazione autentica) e dall'art.4 comma 4 lett. d) del CCNL vigente (Commissione bilaterale per le relazioni sindacali in Regione).

TITOLO III

DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI IL RAPPORTO DI LAVORO - CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 13 – Premessa: criteri generali per l'utilizzazione del personale

1. Nell'adozione di atti di gestione delle risorse umane, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01, nel rispetto del CCNL 27/11/2009 e del titolo I della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale, con le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti, sentita l'assemblea del personale A.T.A., il Dirigente:
 - garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nonché garantisce libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
 - adotta una equa distribuzione dei carichi di lavoro;
 - offre pari opportunità di formazione e di riqualificazione del personale;
 - tiene conto delle indicazioni dei monitoraggi in itinere e finali sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

PERSONALE DOCENTE

Art. 14 – Orario di lavoro

1. L'art. 28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 prevede che l'orario obbligatorio di servizio per docenti sia costituito di 18 ore settimanali di insegnamento, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana oltre alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 dello stesso CCNL. I Docenti in servizio possono altresì accettare

ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino ad una massimo di 6 ore settimanali, su individuazione da parte del Dirigente Scolastico che utilizzerà a tale scopo le rispettive graduatorie di istituto. Nella fattispecie delle ore di attività alternativa alla IRC, si procederà incrociando tutte le graduatorie presenti nell'istituto. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali all'insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano Annuale della Attività (art. 29 del CCNL).

2. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, sia nella parte relativa alle attività di insegnamento che in quelle funzionali all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall'attuale normativa. Il Dirigente Scolastico, assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce una articolazione degli orari orientata ai principi della equità e della rotazione per ciò che concerne il giorno libero.
3. I docenti ai quali vengono assegnate più di cinque classi sono esonerati dalla partecipazione delle sedute dei Consigli di Classe previsti nel Piano Annuale in modo da non superare le 40 ore annuali previste dal vigente CCNL. Il piano presenze dovrà essere concordato all'inizio dell'anno scolastico con il Dirigente Scolastico.
4. I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all'insegnamento approvate nel Piano Annuale in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze.
5. Nel rispetto del Piano Annuale, si dovrà assicurare che il numero massimo di ore di insegnamento a carico di un singolo docente nell'arco della giornata sia di 5 ore, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore (disponibilità di laboratori/ palestre, orario su più scuole). In ogni modo si dovrà assicurare che le attività di insegnamento e le attività funzionali, obbligatorie e aggiuntive, non superino le nove ore quotidiane, ad eccezione degli scrutini intermedi e finali o di non prevedibili prolungamenti delle riunioni collegiali.
6. Ogni eventuale modifica dell'orario delle attività didattiche dovrà essere comunicata agli interessati con preavviso di almeno 48 ore.
7. L'orario di servizio comprende attività di vigilanza in ingresso (presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni) e assistenza all'uscita al termine delle lezioni. E' altresì orario di servizio l'attività di vigilanza durante l'intervallo nel rispetto del calendario appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico.

Art. 15 – Permessi brevi

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura massima di 18 ore annue, avviene sulla base di apposita richiesta presentata almeno tre giorni prima ed è subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. I docenti sono tenuti al recupero entro i due mesi successivi, salvo eventuale dichiarazione di disponibilità ad estendere il recupero stesso all'intero anno scolastico. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero.
2. La concessione di permessi per le sole attività funzionali obbligatorie previste nel Piano Annuale delle Attività potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio. Tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all'insegnamento, il recupero in attività di insegnamento sarà disposto in misura pari al 50% delle ore di permesso fruito.

Art. 16 – Giorni di ferie durante l'anno scolastico

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall'art.13 comma 9 del CCNL vigente, presenta richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima del periodo

richiesto. La sostituzione del personale sarà a cura dell'Ufficio di Vicepresidenza che utilizzerà una "griglia" di disponibilità volontaria dei docenti; tale sostituzione non dovrà costituire oneri aggiuntivi per l'Istituto.

2. La concessione delle ferie è subordinata alle esigenze di servizio ed è contenuta di norma entro il limite di tre docenti al giorno.
3. Il Dirigente Scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 17 – Criteri di individuazione dei Docenti per le prestazioni aggiuntive

1. All'interno del Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio Docenti viene individuato il personale per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive relative ad attività e progetti previsti nel PTOF, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, di competenza del Dirigente Scolastico.
2. Le attività extracurricolari ed integrative, i corsi di recupero e sostegno, previsti dal PTOF, saranno assegnate secondo il seguente ordine prioritario:
 - a) docenti promotori delle specifiche attività e/o titolari del progetto;
 - b) docenti che diano la loro disponibilità, sulla base della graduatoria interna e della formazione acquisita.I docenti titolari di funzione strumentale potranno accedere al fondo di istituto solo per attività o progetti non attinenti alla funzione assegnata.
3. I criteri da applicare nell'utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche particolari disposizioni (accordi di rete, protocolli, bandi provinciali e regionali...) sono i seguenti:
 - a) competenze e abilità specifiche (titoli/formazione) richieste dal progetto/attività al fine di garantire l'efficacia del risultato;
 - b) pari opportunità di accesso:
4. Nel caso si verifichino esigenze o situazioni particolari nel corso dell'anno, il Dirigente Scolastico potrà assegnare ulteriori incarichi afferenti alla medesima area nei limiti della disponibilità del fondo di Istituto e delle risorse extra fondo, nel rispetto dei criteri contrattati nel presente articolo, dei successivi artt. 31 e 32 e della disponibilità individuale del personale sulla base dell'approvazione del Collegio dei Docenti. Di tali integrazioni verrà data informazione alla parte sindacale.
5. Per permettere la sostituzione di colleghi assenti, il Dirigente Scolastico utilizzerà prioritariamente i docenti tenuti al completamento di cattedra secondo un orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico; ogni docente può dare disponibilità preventiva ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo. Le ore di supplenza saranno comunicate attraverso un modulo firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

PERSONALE ATA

Art. 18 – Orario di lavoro

1. All'interno del Piano delle Attività viene formulato l'orario di lavoro del personale ATA nel rispetto degli artt. 51 e 53 del CCNL vigente. La gestione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
2. L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, potrà essere articolato nei limiti delle forme previste dal CCNL.
3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e n.151/2001 che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. L'organizzazione dell'orario di lavoro viene portata a conoscenza dell'Assemblea del personale ATA insieme con i contenuti del PTOF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell'ambito dei rispettivi profili professionali.

5. Una volta definita l'organizzazione dell'orario di lavoro, la stessa potrà subire modificazioni in presenza di reali esigenze di servizio, con conseguente disposizione del Dirigente Scolastico su proposta del DSGA.

Art. 19 – Permessi brevi

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale (max 36 ore annue), avverrà previa autorizzazione del DSGA o del Dirigente Scolastico, sulla base di apposita richiesta presentata almeno il giorno precedente. Le ore di permesso breve andranno recuperate secondo quanto disposto dall'amministrazione viste le esigenze di servizio. E' facoltà del dipendente di richiedere di recuperare le ore di permesso nella medesima giornata lavorativa, tenuto conto dell'organizzazione complessiva definita dal DSGA. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero.

Art. 20 – Giorni di ferie durante l'attività didattica

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività didattica su parere positivo del DSGA e la sostituzione del personale non dovrà costituire oneri aggiuntivi per l'Istituto. La richiesta deve essere presentata almeno 5 giorni prima.
2. Il Dirigente Scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 21 – Chiusure periodi sospensione attività didattica

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola (giornate prefestive). Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su deliberazione del Consiglio di Istituto, quando è richiesta da una percentuale superiore al 50% del personale ATA in servizio, calcolata tenendo presente che ciascuna delle due diverse componenti (Profilo A e Profilo B) "pesa" per il 50% nella determinazione del conteggio globale.
2. Le giornate di cui al comma 1, su richiesta del personale interessato, saranno fruiti in conto ferie o in conto recupero.

Art. 22 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore

1. Constatato che l'orario di apertura dell'istituto all'utenza si articola dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 14.00 il sabato, ritenuta indispensabile l'effettuazione di turni di lavoro dei Collaboratori Scolastici, si valuta che esistono le condizioni per applicare la riduzione a 35 ore settimanali di lavoro ai sensi dell'art. 55 del CCNL. Le unità di personale destinatarie di tale beneficio, risultano da separato dispositivo dirigenziale.
2. Le ore di riduzione saranno cumulate in giorni di recupero da determinarsi in modo proporzionale rispetto ai periodi di turnazione effettuati; tali recuperi dovranno essere fruiti nel periodo estivo o comunque nelle giornate di sospensione dell'attività didattica, ivi compreso il sabato.

Art. 23 – Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro (straordinario)

1. Le ore eccedenti l'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionalità e nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio, devono corrispondere al criterio della straordinarietà determinata da effettive esigenze: pertanto devono essere preventivamente autorizzate dal DSGA, sentito il Dirigente Scolastico e, in linea generale, comprese nel Piano delle Attività annuali. Per tali attività andranno indicate il numero delle ore, le modalità di recupero, il periodo di svolgimento. Vanno fatte salve impreviste necessità di servizio.

2. Le ore straordinarie autorizzate danno luogo alle seguenti forme di recupero: riposi compensativi orari o giornalieri nelle giornate di sospensione delle attività didattiche, ivi compreso il sabato.

Art. 24 – Criteri di assegnazione delle prestazioni aggiuntive (incarichi)

1. L'assegnazione di incarichi retribuibili con risorse extra fondo e di incarichi specifici, coerentemente con l'esigenza di raggiungere la qualità del servizio e a fronte di prestazioni realmente rese, avverrà con i seguenti criteri:
 - a) precedenti esperienze nello stesso ambito di servizio nella istituzione scolastica;
 - b) competenze professionali derivanti dalla frequenza di appositi corsi di formazione.A parità di merito, attitudini, capacità e professionalità viene prevista una rotazione annuale degli incarichi.
2. Nel caso si verifichino esigenze o situazioni particolari nel corso dell'anno, il Dirigente Scolastico potrà assegnare ulteriori incarichi nei limiti della disponibilità del fondo, nel rispetto dei criteri contrattati nel presente articolo, nei successivi artt. 31 e 33 e della disponibilità individuale del personale. Di tale integrazione verrà data informazione alla parte sindacale.
3. Il Piano delle Attività, comprensivo degli incarichi aggiuntivi, verrà esposto all'albo e consegnato in copia alla parte sindacale.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Art. 25 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. La figura di RLS è designata dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile o che possieda le necessarie competenze. Il nominativo viene comunicato al Dirigente Scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. La funzione è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro art.58.
2. Il RLS, dando preventiva comunicazione al DS, ha diritto di accesso ai locali dell'istituto, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando per quanto possibile le attività scolastiche.
3. Il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente per tutti gli aspetti previsti dal D.Lgs n. 81/2008, in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi, alla programmazione e verifica della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'organizzazione della formazione.
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare corsi di aggiornamento specifici.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire di permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL all'art. 73 e dalle norme successive.

Art. 26 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 anche tramite accordi o convenzioni con gli Enti Locali proprietari dell'edificio scolastico o tramite accordo di rete con altre Istituzioni Scolastiche.
2. L'ASPP è designato dal Dirigente Scolastico qualora sussistano le condizioni di personale interno con competenze professionali e in subordine alla disponibilità individuale. L'ASPP potrà partecipare alla formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 27 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 28 – Formazione di base

1. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ATA dovrà periodicamente seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione.

TITOLO V - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 29 – Risorsa finanziaria finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 30, 33, 62, 87, 88 del CCNL 29.11.2007

Determinazione effettuata ai sensi CCNI Comparto Scuola del 24 giugno 2016 e delle assegnazioni disposte dal MIUR con le note Prot. n. 14207 del 29/09/2016 e Prot. n. 16473 del 02/11/2016 e con l'Avviso del 07/10/2016 "Ripartizione del MOF", corretto con il parametro stabilito nell'intesa del 24 giugno 2016 per il calcolo dell'assegnazione per Incarichi Specifici.

Gli importi sono indicati al LORDO DIPENDENTE.

a) FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

1 punto di erogazione del servizio	€	1.954,91
109 docenti + 33 ATA in organico di diritto	€	36.345,37
109 docenti in organico di diritto (ex IDEI)	€	30.599,68

TOTALE 2016/17	€	68.899,96

Economie a.s. 2015/16	€	9.070,16
-----------------------	---	----------

TOTALE GENERALE FIS	€	77.970,12

b) FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE

1 quota base	€	1.273,17
109 docenti in organico di diritto	€	3.783,38

TOTALE FF.SS.	€	5.056,55

c) INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

32 ATA in organico di diritto, escluso il DSGA	€	3.900,77
--	---	----------

TOTALE II.SS.	€	3.900,77

d) ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

109 docenti in organico di diritto	€	4.203,11
Economie a.s. 2015/16	€	3.335,40

	€	7.538,51

e) ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA - C.S.S.-

61 classi	€	5.203,16
Economie a.s. 2015/16	€	12.580,35

	€	17.783,51

Art. 30 – Altre Risorse finanziarie

a) ATTIVITÀ DI RECUPERO ESTIVO

Assegnazione a.s. 2016/2017	€	2.213,18
Economie a.s. 2015/16	€	5.496,18

TOTALE Recupero	€	7.709,36

b) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO		
erogazioni del 21 e 29/04/2016	€	3.367,66
Economie a.s. 2015/16	€	110,80

TOTALE Orientamento	€	3.478,46

c) ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO		
quota parte risorse ASL	€	16.325,00

TOTALE Alternanza S/L	€	16.325,00

Art. 31 – Criteri per la ripartizione del fondo di Istituto

Si conviene che le somme comuni a disposizione siano ripartite in modo tale che al personale ATA venga assegnata una quota da determinarsi annualmente in relazione al quadro delle risorse e degli impegni individuati dal piano annuale delle attività del personale docente e ATA per l'attuazione del PTOF.

Si concorda di definire la ripartizione tra il personale docente e il personale ATA rispettivamente del **70%** e del **30%**, detratti i seguenti importi:

- importo riservato alla Indennità di direzione - quota variabile - spettante ai DDSSGGAA
- importo riservato ai corsi di recupero/sostegno in itinere
- importo riservato agli sportelli.

FIS a.s. 2016/17	€	77.970,12
di cui		
Indennità di direzione DSGA - Quota variabile	-	4.910,00
Indennità di direzione DSGA - Quota variabile	-	4.910,00
Corsi di recupero/sostegno in itinere a.s. 2016/17	-	12.000,00
Sportelli a.s. 2016/17	-	2.500,00

	€	53.650,12

a) Fondo Personale ATA: 30%	€	16.095,04
b) Fondo Personale Docente: 70%	€	37.555,08

Art. 32 – Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al Personale Docente

Fondo Istituzione Scolastica

AREA	ORE 2016/17
AREA 1	
Coordinatori classe	1.173
Coordinatori dipartimenti disciplinari	60
Orario delle lezioni	180
Collaboratori del Dirigente Scolastico	150
Consiglio di Presidenza	200
TOTALE	1.763
AREA 2	
Commissione P.T.O.F.	105
Commissione Autoanalisi d'Istituto per la verifica e la valutazione del servizio scolastico	120
Commissione Multimedialità Didattica e Gestionale	25

Comitato Scientifico - Didattico	60
Commissione Premi Annuali	10
Referente Ambiente	5
Referente Didattica di Genere	5
Referente Educazione Stradale	5
Referente Europa	5
Referente Teatro e Cinema	5
Referente Archivio Storico	5
TOTALE	350
AREA 3	
Tutoring	33
TOTALE	33
TOTALE AREE	2146

Impegno economico	€ 37.555,00
Residuo	€ 0,08

ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

Impegno economico	€ 7.538,51
--------------------------	------------

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (C.S.S.)

Impegno economico	€ 17.783,51
--------------------------	-------------

Altre risorse

Alternanza Scuola Lavoro	tutoraggio stage/scambi	€ 6.000,00
	Gruppo Tecnico ASL	€ 2.975,00
	docenza	€ 1.050,00
	gestione documentale	€ 6.300,00

Orientamento in ingresso	Gruppo Tecnico	€ 490,00
	Il Liceo Apre le Aule	€ 2.100,00
	Referente	€ 888,46

Corsi recupero estivi	€ 7.709,36
------------------------------	------------

Funzioni strumentali

L'ipotesi di distribuzione delle risorse assegnate per le funzioni strumentali all'offerta formativa, pari ad € **5.056,55**, viene determinata in relazione alle diverse figure/attività individuate dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.

BIBLIOTECA	€ 1.200,00 SU 1 DOCENTE
STUDENTI STRANIERI	€ 700,00 SU 1 DOCENTE
AUTOANALISI/AUTOVALUTAZIONE	€ 1.100,00 SU 1 DOCENTE
SITO WEB DEL LICEO	€ 700,00 SU 1 DOCENTE
BES (bisogni educativi speciali)	€ 456,55 SU 1 DOCENTE
ORIENTAMENTO IN USCITA	€ 900,00 SU 1 DOCENTE

Art. 33 – Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al Personale ATA

Fondo Istituzione Scolastica

Dalla ripartizione del Fondo Personale ATA, pari ad € 16.095,04, viene detratta la somma relativa all'Indennità spettante al sostituto del DSGA nel caso di sua assenza o impedimento. Si ipotizza un'assenza del titolare pari a 36 giorni per un corrispondente impegno di spesa di € 588,60

Fondo Personale ATA	€	16.095,04
Indennità al sostituto del DSGA	-	588,60

	€	15.506,44

Le residue risorse a disposizione, pari ad € **15.506,44**, consentono il riconoscimento di ore di intensificazione nelle seguenti misure:

a) Organizzazione generale

Assistenti Amministrativi	n. 5	x	45	ore di intensificazione
Assistenti Amministrativi	n. 2	x	56	ore di intensificazione
Assistenti Tecnici	n. 4	x	41	ore di intensificazione
Collaboratori Scolastici	n. 16	x	41	ore di intensificazione

b) maggiorazione oraria Collaboratori Scolastici € 20,00

Residuo € 21,94

ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI A.S.2016/17

L'ipotesi di distribuzione delle risorse assegnate per gli Incarichi Specifici, integrate con il residuo FIS ATA, pari ad € 21,94, complessivamente di € 3.922,71, viene determinata in relazione alle diverse figure/attività individuate nel Piano Annuale del Personale ATA e in relazione alla sospensione della I e II posizione.

Assegnazione Incarichi Specifici 2016/2017	€	3.900,77
Residuo FIS ATA	€	21,94

TOTALE II.SS.	€	3.922,71

Per l'a.s. 2016/17 sono stati individuati i seguenti Incarichi Specifici:

Assistenti Amministrativi

- Supporto al D.S.G.A. nella gestione del Programma Annuale	€	784,54
- Supporto amministrativo gestione Progetti inseriti nel PTOF	€	784,54

Collaboratori Scolastici

- Raccordo "D.Dossi" e Sede	€	392,27
- Raccordo "Ginevra" e Sede	€	392,27
- Raccordo Palestra esterna e Sede	€	392,27
- Gestione servizio stampa/posta	€	392,27
- Collaborazione gestione supplenze	€	392,27
- Piccola manutenzione edifici scolastici	€	392,27

In caso di assenza del titolare di incarico o di attività di intensificazione, per frazioni di 30 giorni, a parità di prestazione, il corrispondente riconoscimento economico viene destinato al sostituto.

Art. 34 – Criteri per l'utilizzo di eventuali ulteriori assegnazioni

Nell'ipotesi in cui venissero disposte da parte del MIUR ulteriori assegnazioni, si concorda che vengano utilizzate con il criterio di cui all'Art. 31 nella attribuzione fra docenti e ATA, già adottato nella presente contrattazione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Interpretazione autentica

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 36 – Parere dei revisori dei conti

1. Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente Scolastico convoca la parte sindacale per rinegoziare il fondo d'istituto.

Ferrara, 19/04/2017

Il Dirigente Scolastico
Mara Salvi